



CITTA DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

C.F. e partita IVA 02790550640



COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 48 del 15 Giugno 2021

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.237 del 14/06/2021 "Dichiarazione dello stato di pericolosità" per gli incendi boschivi - anno 2021, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: "dal 15 giugno al 20 settembre anno 2021" è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Campania;

VISTO il D. Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale Campania n.11 del 07/05/1996 come modificata dal D.P.G.R.C. n°387 del 16/06/20003;

VISTO il D. Lgs n.152 del 2006 e ss.mm. ii. "Norme in materia ambientale"

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

VISTO il Reg. reg.le 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 disponente in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTA la delibera di G.R. n. 282 del 09/06/2020 con la quale è stato approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2020-2022. ";

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale 11/1996 come modificata ed integrata dalla D.P.G.R.C. n. 387 del 16/06/2003 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTO il Decreto Legge nr. 91 del 24/06/2014 (art. 14, comma 8, lett. B) con il quale è stato aggiunto l'art 256/Bis al D. Lgs 152/2006 consentendo la "...combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita Ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. ...";

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con Deliberazione del C.C. nr. 49 del 28/09/2015;

CONSIDERATO che è prassi anche nel Ns. territorio provvedere alla pulitura o sistemazione di fondi agricoli, giardini, spazi a verde privato, aie ecc. mediante l'accensione dei residui vegetali derivanti da tale lavorazione;

CONSIDERATO che tale operazione, nei casi di vicinanza con i centri urbani e comunque di abitazioni di terzi, può essere fonte di disagi e pregiudizi;

RITENUTO doveroso dover regolamentare tali attività;

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, corrente dal 15 Giugno al 20 Settembre 2021, salvo proroghe:

IL DIVIETO ASSOLUTO

in per tutte le aree di cui all'art. 2 L.n 353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree - dell'intero territorio comunale

DI BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHÉ LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI FORESTALI.

SI RAMMENTA che durante lo stesso periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nelle stesse aree, è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Durante il periodo di massima pericolosità vige:

- a) la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- b) la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio di competenza, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- c) la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- d) l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- e) la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SI RICHIAMA, in particolare, l'attenzione sugli ulteriori divieti ed obblighi contenuti nell'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione

sostenibile del patrimonio forestale regionale” e, in particolare, l’obbligo per i proprietari frontisti di strade confinanti o in prossimità di aree boscate o di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio; I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il p.v. 30 giugno.

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il prossimo 30 giugno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

SOLO AL DI FUORI DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER INCENDI

La bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in genere, effettuate in loco e comunque in aree a distanza non inferiore a mt. 50 dai boschi, deve essere effettuata in modo tale da non arrecare molestia e/o disturbo alle persone e quindi in conformità delle sottoelencate modalità:

a) Gli orari consentiti per l’accensione dei cumuli vegetali sono:

dalle ore 10.00 e sino alle ore 15.00

Eccetto giorni prefestivi e festivi

b) Il materiale, preventivamente ed adeguatamente essiccato, dovrà essere raccolto in **piccoli mucchi, ed in quantità complessiva giornaliera non superiore a 3 metri steri** (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) **per ettaro**, ed andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del terreno;

- c) Su ogni fondo il numero dei cumuli da bruciare, di esclusivo materiale vegetale, non potrà essere superiore a cinque;
- d) I cumuli da accendere dovranno essere approntati il più lontano possibile, e comunque ad almeno mt. 100 da abitazioni di terzi, in modo da non arrecare disagio al vicinato ed almeno a mt. 30 da strade pubbliche. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e centri abitati e, qualora tale situazione dovesse verificarsi a seguito dell'innalzarsi improvviso di vento o altre situazioni atmosferiche/climatiche, il fuoco dovrà essere prontamente spento.
- e) Alla scadenza dell'orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti. Non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti dopo predetto orario.
- f) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza del fuoco, da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia (maggiorenne) ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- g) Nei casi in cui ci sia la presenza di abitazioni e/o simili più vicine rispetto alle distanze di mt. 100 di cui al punto c), i residui vegetali agricoli anche di piccoli orti e giardini non possono essere bruciati ma dovranno bensì essere interrati o coperti per favorire il compostaggio.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, fatta salva l'applicazione delle pene previste dalle normative sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Norme applicabili

Per quanto non previsto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e viene resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionali e social, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale;
- Responsabile del Servizio Patrimonio e Manutenzione dell'Ente;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Montoro;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Forino;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Provincia di Avellino;
- Direzione Ferrovie dello Stato;
- Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno;

Inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Avellino;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino

SI AVVERTE

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990 nr. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania - sezione staccata di Salerno entro 60 gg ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.



IL SINDACO

(Avv. Girolamo GIAQUINTO)